Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 11 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 .
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 novembre 1963, n. **1463.**

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1963. n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, concernente la instaurazione dei prelievi sui prodotti del settore suinicolo, diversi da quelli previsti dal decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1963

SEGNI

LEONE — MARTINELLI — PICCIONI — COLOMBO — MEDICI — MATTARELLA — TOGNI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 novembre 1963, n. **1464.**

Modificazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, recante norme per il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Gli Enti che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della presente legge possono contrarre mutui della durata massima di trenta anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le Casse di risparmio, con i Monti di credito su pegno di prima categoria, ed i loro Istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario e degli Istituti di credito di diritto pubblico, con gli Enti e gli Istituti di assicurazione e di previdenza, i quali sono tutti autorizzati a concedere detti mutui anche in deroga alle loro disposizioni statutarie ed alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli enti concessionari suddetti potranno altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, anche per il tramite degli Enti di cui al precedente comma. Nei limiti di cui al successivo comma settimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti concessionari potranno essere garantiti dallo Stato per quanto riguarda il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. Alle anzidette operazioni di finanziamento si applicano le disposizioni previste dal primo comma del successivo articolo 8 anche per quanto concerne gli interessi derivanti dai finanziamenti stessi.

I concessionari, anche in deroga all'articolo 2410 del Codice civile, sono autorizzati ad emettere obbligazioni da ammortizzare in un periodo non superiore alla durata della concessione. L'emissione è subordinata alla approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse. Gli Istituti di credito e le Banche di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte Regioni, Provincie e Comuni, le Regioni, le Provincie e i Comuni stessi potranno garantire il pagamento del capitale e relativi interessi sui mutui contratti e delle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli Enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie potranno godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un importo non superiore al 50 per cento del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2.

A richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti la suddetta garanzia dello Stato diverrà automaticamente operante dopo 60 giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il concessionario debitore e gli Enti locali garanti non abbiano soddisfatto (anche se in misura parziale) gli impegni assunti. Per effetto dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro si surrogherà nei diritti che questi avevano contro il debitore e gli Enti fidejussori.

I titoli dei prestiti obbligazionari come sopra garantiti sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

L'importo totale delle garanzie statali concedibili ai sensi del presente articolo non potrà, in ogni caso, superare il 50 per cento del costo complessivo di cui al precedente comma quarto.

Il Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia predetta graveranno sull'apposito capitolo che all'uopo verrà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1964-65 ».

Art. 2.

Sono applicabili agli Enti, che abbiano ottenuto la concessione di costruzione ed esercizio di autostrade ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, le disposizioni di cui alla legge 27 gennaio 1963, n. 34.

Art. 3.

L'articolo 28 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Costituisce parte integrante della presente legge il grafico del piano poliennale di grande massima della rete delle autostrade allegato alla legge 21 maggio 1955, n. 463, integrato dalla legge 13 agosto 1959, n. 904, e dagli ulteriori tronchi, in esso non previsti ma indicati dal precedente articolo 16 o da approvarsi successivamente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., in forza del precedente articolo 2 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — COLOMBO — RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 4 novembre 1963, n. 1465.

Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:

« Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.000 nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri ».

Art. 2.

La consistenza familiare prevista dal precedente articolo è riferita alla data del 19 settembre 1963.

Art. 3.

Al proprietario che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso, entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di riparazione ultimati entro sei mesi e per quelli di ricostruzione ultimati entro un anno dalla data di comunicazione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 3 o di concessione dell'anticipazione di cui all'articolo 8 il contributo è elevato del dieci per cento.

Il contributo è revocato qualora le opere non siano ultimate entro due anni dalla data di comunicazione all'interessato del decreto di concessione del contributo ovvero dalla concessione dell'anticipazione tranne proroga concessa per causa di forza maggiore dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Qualora il danneggiato si valga della facoltà di cui al successivo articolo 14 gli spetta in ogni caso la maggiorazione del 10 per cento per la sollecita ultimazione dei lavori restando a carico degli Enti concessionari l'onere derivante dalla eventuale revoca per inosservanza di termini ».

Art. 5.

In deroga alle norme stabilite per l'assegnazione degli alloggi costruiti in virtù dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, dalla Gestione I.N.A.-Casa, sostituita dalla Gestione case per lavoratori, gli alloggi predisposti dalla Gestione stessa sono assegnati con diritto di priorità assoluta ai proprietari di un solo alloggio che rinuncino alla costruzione in proprio e cedano alla Gestione il contributo loro spettante.

La Gestione, con apposito bando da pubblicare in ciascun Comune invita i proprietari che intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente a presentare apposita domanda entro il termine di trenta giorni.

I proprietari sono tenuti a versare alla Gestione la eventuale differenza tra il costo dell'alloggio e l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. E' applicabile il disposto dell'articolo 15 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431

Gli alloggi che non risulteranno attribuiti ai sensi dei commi precedenti saranno assegnati secondo le norme dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 citata.

I proprietari di più alloggi potranno valersi della facoltà di cui al primo comma per gli alloggi che residueranno dopo l'applicazione delle norme di cui al precedente comma.

Art 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito dei territori determinati ai sensi dell'articolo 1, gli Enti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonchè le Amministrazioni comunali e provinciali, l'I.S.E.S., gli Istituti autonomi per le case popolari e i Consorzi di cooperative di produzione e di lavoro, sono autorizzati, in via eccezionale, anche in deroga alle relative leggi, a sostituirsi nella ricostruzione di alloggi ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione del contributo loro spettante.

Il costo di ripristino di ciascun alloggio non potrà superare la somma di lire 3.500.000, salvi i maggiori limiti stabiliti per i nuclei familiari indicati nell'articolo 3, secondo comma ».

Art. 7.

Il primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono sostituiti dai seguenti:

« In deroga agli articoli 43 e seguenti del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, e indipendentemente dai limiti di ampiezza del fondo, nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1, è concesso, per la costruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, un contributo da parte della Cassa per il Mezzogiorno, nella misura del 70 per conto della spesa per la nuova costruzione, nei limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

Qualora trattasi di riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali e annesse pertinenze, colpiti dal terremoto, in aggiunta al contributo di cui al precedente comma, spetta il contributo indicato nell'articolo 3, nella misura del 30 per cento se il richiedente si trovi nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *a*), del 20 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *b*), del 15 per cento, se nelle condizioni di reddito di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. La somma dei due contributi non può, comunque, superare i limiti indicati nel primo e secondo comma dell'articolo 3 ».

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) è autorizzato a concedere mutui ai Comuni per l'attuazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi, a carattere economico e popolare, di cui all'articolo 20 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

I contributi di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, spettanti per l'acquisto di aree comprese nei piani di cui al precedente comma saranno versati all'I.N.F.I.R. a garanzia dei mutui contratti dai Comuni.

All'atto dell'assegnazione dell'area compresa nel piano della zona destinata alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare sarà operato tra i proprietari sinistrati ed il Comune il conguaglio tra il valore dell'area e l'importo del contributo relativo all'area stessa.

Art. 9.

Le norme di attuazione dei piani di ricostruzione e dei piani regolatori di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, allorchè riguardino Comuni per i quali risulta opportuno conservare gli aspetti tipici ambientali, possono prevedere deroghe agli articoli 6 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684.

Le deroghe sono concesse dal Ministro per i lavori pubblici su parere favorevole della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici prevista dall'articolo 23 della citata legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sentita la Soprintendenza ai monumenti e la Sezione urbanistica del Provveditorato delle opere pubbliche, udito il Consiglio di Stato.

Art. 10.

Il termine indicato nell'articolo 22 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

L'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è così modificato:

« Gli atti e i contratti relativi all'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali. Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro o ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette, o agli uffici erariali e del catasto.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai contratti di mutuo stipulati a norma dell'articolo 10 della presente legge. Le somme mutuate sono esenti dall'imposta generale sull'entrata ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Per l'imposta sui fabbricati e le relative sovraimposte si applicano gli articoli 69 e 70 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e successive modificazioni.

Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione.

L'importo dei contributi di cui agli articoli 3 e 18 è esente dall'imposta generale sull'entrata.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dalla presente legge, occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

Gli onorari notarili relativi ai mutui di cui all'articolo 10 della presente legge sono ridotti alla metà ».

Art. 12.

I termini di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, sono prorogati fino a quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

Art. 14.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, è sostituito dal seguente:

« Negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1963-64, 1964-65, 1965-66 e 1966-67 saranno stanziate le ulteriori somme occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Art. 15.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal giorno 11 ottobre 1962.

Coloro a cui favore furono concessi i contributi o i finanziamenti previsti dalla legge 5 ottobre 1962, numero 1431, sono ammessi a far valere i maggiori benefici cui possono avere titolo mediante domanda da presentare entro il termine dell'articolo 16 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e dell'articolo 12 della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1963

SEGNI

LEONE — SULLO — BOSCO — COLOMBO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1466.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello smembramento dalla circoscrizione territoriale della Parrocchia del SS. Salvatore della frazione Faete del comune di Arquata del Tronto ed aggregazione a quella della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Trisungo dello stesso Comune.

N. 1466. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ascoli Piceno in data 1° maggio 1963, relativo allo smembramento della frazione Faete del comune di Arquata del Tronto dalla circoscrizione territoriale della Parrocchia del SS. Salvatore di Arquata del Tronto ed aggregazione a quella della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in frazione Trisungo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1467.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Vito in frazione omonima del comune di Bedizzole (Brescia).

N. 1467 Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 7 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 26 gennaio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Vito in frazione omonima del comune di Bedizzole (Brescia) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, *foglio n.* 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. **1468.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Curazia autonoma di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria in località Torre Fossa della città di Ferrara.

N. 1468. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 8 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 2 gennaio 1963, relativo alla erezione della Curazia autonoma di San Giuseppe Sposo della Beata Vergine Maria in località Torre Fossa della città di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 84. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. **1469.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco Saverio in località Cuotto del comune di Forio (Napoli).

N. 1469. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ischia in data 27 dicembre 1962, integrato con dichiarazione del 5 giugno 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco Saverio in località Cuotto del comune di Forio (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 97. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1963, n. **1470.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori », con sede in Roma.

N. 1470. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Istituto Sant'Andrea per la cura dei tumori », con sede in Roma e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 175, foglio n. 118. — Villa

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Esaminato il regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare deliberato, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 11 agosto 1960, n. 933, dalla Commissione direttiva del Comitato anzidetto, in data 26 ottobre 1963;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del Comitato nazionale per l'energia nucleare, deliberato dalla Commissione direttiva del Comitato anzidetto in data 26 ottobre 1963.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro per l'industria e il commercio
Togni

Il Ministro per il tesoro
Colombo

COMITATO NAZIONALE ENERGIA NUCLEARE (C.N.E.N.)

Regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento interno del CNEN

TITOLO I

Anno finanziario e bilancio di previsione

Art. 1.

L'esercizio finanziario del CNEN coincide con quello dello Stato.

La gestione di detto esercizio riguarda tutte le operazioni inerenti alle entrate ed alle spese comprese nel bilancio di previsione e relative variazioni, nonchè quelle che si verificassero nel patrimonio dell'Ente in conseguenza della gestione del bilancio o di altre cause.

Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il termine dell'esercizio, la chiusura del medesimo è protratta fino alla fine del mese successivo.

Art. 2.

Il bilancio di previsione è predisposto dagli uffici competenti, sotto la direzione del segretario generale, almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce ed è corredato da una relazione intesa ad illustrare i programmi particolareggiati di attività da realizzare in base agli stanziamenti proposti e le relative variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il bilancio è comunicato, unitamente alla relazione, al Collegio dei revisori dei conti ed è deliberato poi dalla Commissione direttiva almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce.

Il bilancio, corredato della relazione della Commissione direttiva e del Collegio dei revisori, è sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio che vi provvede di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge istitutiva del CNEN.

Art. 3.

Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima voce dell'entrata o della spesa, il presunto avanzo o disavanzo di amministrazione dell'esercizio immediatamente precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

Art. 4.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I Entrate e spese effettive;
Titolo II Entrate e spese per movimento di capitali;
Titolo III - Entrate e spese per partite di giro e per contabilità speciali.

Il titolo I è suddiviso in due categorie, secondo che le entrate e le spese siano ordinarie o straordinarie.

Il titolo III è anch'esso distinto in due categorie a seconda che si tratti di partite di giro ovvero di contabilità speciali.

Tutte le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in capitoli.

I singoli capitoli possono essere ripartiti in articoli in base alla particolare natura delle entrate e delle spese ed all'ordinamento dei servizi del CNEN.

Nel preventivo sono anche riportate, a scopo di raffronto, le previsioni relative all'esercizio precedente.

Art. 5.

Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per eventuali spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono essere iscritte in bilancio per intero senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

Art. 6.

Fra le spese effettive è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per provvedere ad eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio.

Art. 7.

Le variazioni di bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni da capitolo a capitolo sono deliberati dalla Commissione direttiva e sottoposti all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il Tesoro, sentito il Comitato dei Ministri.

Le variazioni da articolo ad articolo di uno stesso capitolo sono deliberate dalla Commissione direttiva.

TITOLO II

ESECUZIONE DEL BILANCIO

Capo I

Accertamento e riscossione delle entrate

Art. 8.

Le entrate del CNEN sono costituite da tutti i redditi, proventi, contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, nonchè donazioni di cui il CNEN beneficia in virtù di leggi, contratti, convenzioni od altri titoli.

L'accertamento delle entrate è effettuato con imputazione alle singole voci di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui.

Art. 9.

La riscossione delle entrate viene effettuata mediante reversali di incasso emesse a favore dell'Istituto di credito cui è affidato il servizio di cassa, firmate dal segretario generale e dal capo servizio Ragioneria.

Le reversali sono numerate progressivamente e devono contenere.

a) l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

b) il capitolo e l'articolo al quale è imputata l'entrata relativa;

c) il nome del debitore;

d) la causale della riscossione;

e) l'importo in cifre ed in lettere della somma da riscuotere:

f) la data di emissione.

Art. 10.

Le somme introitate per qualsiasi titolo dagli agenti incaricati presso Centri, Laboratori e Servizi, devono essere versate presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa entro il terzo giorno successivo alla loro riscossione e quindi imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Capo II

Impegno, liquidazione e pagamento delle spese

Art. 11.

Le spese non possono essere impegnate ed ordinate oltre i limiti delle dotazioni di bilancio.

Per le spese straordinarie ripartite in più esercizi, l'impegno può estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di ogni esercizio.

Per le spese ordinarie possono altresì essere assunti impegni a carico dell'esercizio successivo quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

L'impegno può anche estendersi a più esercizi ove se ne riconosca la necessità o la convenienza, nonchè quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti.

Art. 12.

Le proposte di spese che importino l'assunzione di impegni a carico degli stanziamenti di bilancio sono presentate al segretario generale dai direttori scientifici e tecnici delle Divisioni, Centri, Laboratori, Istituti e Servizi del CNEN.

Art. 13.

Tutti gli atti, i contratti, le convenzioni e gli ordinativi di fornitura, ad eccezione di quelli di cui all'ultimo comma, deliberati di volta in volta dalla Commissione direttiva, comportanti impegni a carico del bilancio, sono firmati dal presidente ovvero, se delegato, dal vice presidente.

La Commissione direttiva può delegare il potere di concludere atti, contratti e convenzioni e ordinativi di fornitura, al presidente e al vice presidente nei limiti dell'importo di L. 10.000.000.

Gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le esigenze di funzionamento dell'Ente e comportanti spesa non superiore a L. 1.000.000, possono essere adottati dal segretario generale.

Art. 14.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente relative ad atti, contratti, convenzioni e ordinativi di fornitura che importino impegni per il CNEN per un ammontare superiore a L. 100.000.000, sono soggette all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio. L'approvazione si intende concessa ove, trascorsi 30 giorni dalla data di trasmissione della delibera, non vengano formulate osservazioni.

Art. 15.

Copia di tutti gli atti, contratti e convenzioni comportanti impegni a carico del bilancio del CNEN, deve essere rimessa, a cura dell'Ufficio contratti, al Servizio di ragioneria per la registrazione dell'impegno, previa verifica della regolarità di essi e della loro documentazione, nonchè della giusta imputazione della spesa alla competenza od ai residui e della esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo e articolo.

Art. 16.

La liquidazione delle spese deve essere effettuata sulla base di titoli e documenti giustificativi comprovanti il diritto acquisito dei creditori.

La liquidazione deve risultare da apposite note vistate dall'ufficio competente o dallo stesso titolo di pagamento.

Art. 17.

Gli stipendi, i salari e le indennità sono liquidati dal Servizio ragioneria sulla base dei contratti di assunzione e del regolamento del personale del CNEN, mediante fogli collettivi o individuali e riscontrati dal Servizio del personale.

Art. 18.

Il pagamento delle spese inscritte in bilancio, debitamente liquidate, viene effettuato con mandati di pagamento, firmati dal presidente ovvero, per sua delega, dal vice presidente e controfirmati dal capo del Servizio di ragioneria, tratti sull'istituto bancario assuntore del servizio di cassa del CNEN od a mezzo di c/c postale

Alla firma dei mandati di pagamento di importo inferiore a L. 5.000.000 il presidente può delegare il segretario generale ovvero, in sua assenza od impedimento, un funzionario con qualifica di dirigente.

Art. 19.

I mandati di pagamento vengono emessi in relazione a ciascun capitolo di bilancio, sono numerati progressivamente e devono contenere:

a) l'indicazione dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono;

b) il capitolo e l'articolo al quale è imputata la spesa relativa;

c) la somma netta da pagare (in cifre ed in lettere) con l'indicazione del lordo e delle singole ritenute operate;

d) il nome del creditore ed eventualmente delle persone autorizzate a riscuotere per suo conto ed a rilasciare quietanza;

e) il modo di pagamento;

f) l'oggetto della spesa;

g) la data di emissione;

h) le firme delle persone autorizzate ad emetterli.

Per i pagamenti di importo superiore a L. 5.000.000 disposti a favore di Enti e Società, oltre all'indicazione della persona o delle persone fisiche autorizzate a rilasciare quietanza per il beneficiario, devono essere indicati anche gli estremi dell'atto legale da cui risulti la relativa autorizzazione.

Art. 20.

Ogni mandato di pagamento è corredato dai documenti giustificativi, dalla copia dell'atto con il quale è stato assunto l'impegno, dal documento dal quale risulti la esecuzione della fornitura o la prestazione dei servizi e, ove occorra, dal buono di carico comprovante l'iscrizione dei beni nell'inventario del CNEN.

Art. 21.

Il capo del Servizio ragioneria prima di apporre la propria firma sul mandato accerta:

a) la corrispondenza del mandato all'impegno;

b) la giusta imputazione alla competenza od ai residui;

c) la disponibilità di fondi sul relativo stanziamento;

d) la regolarità della documentazione;

e) l'esattezza della liquidazione.

Art. 22.

Il servizio di cassa è affidato ad un Istituto di credito di diritto pubblico che lo esplica in base a regolare convenzione.

Per particolari servizi il CNEN può servirsi di c/c postali nonchè, per spese all'estero, di filiali od affiliazioni dell'Istituto di credito di cui al comma precedente.

Per i servizi bancari per l'estero dovrà essere stipulata una convenzione distinta da quella conclusa con l'Istituto di credito di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 23.

Presso la sede del Comitato e presso i Centri, Laboratori, Istituti o Servizi distaccati sono istituite delle piccole casse per le minute spese correnti e per quelle che rivestono carattere di particolare urgenza.

Il presidente determina gli importi massimi delle anticipazioni che possono essere concesse a ciascuna cassa, a titolo di dotazione; tali somme saranno di norma, depositate presso istituti di credito su conti intestati al CNEN.

Le persone autorizzate ad operare prelievi su detti conti saranno designate dal segretario generale.

Il reintegro di dette anticipazioni viene effettuato sulla base di rendiconti predisposti dagli incaricati del servizio, corredati dei titoli giustificativi di pagamento, alla fine di ogni mese.

Art. 24.

Il movimento generale di cassa viene riepilogato in apposite situazioni mensili che, redatte dal Servizio ragioneria, sono trasmesse al segretario generale.

TITOLO III

Rendiconto generale

Art. 25.

Il rendiconto generale del CNEN si compone del rendiconto finanziario e di quello patrimoniale.

Esso è predisposto, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dal Servizio di ragioneria sotto la direzione del segretario generale ed è corredato da una relazione intesa ad illustrare gli aspetti più salienti della gestione cui si riferisce.

Nei cinque giorni successivi è comunicato al Collegio dei revisori dei conti che deve esaminarlo e predisporre la propria relazione.

Il rendiconto generale con le annesse relazioni è deliberato dalla Commissione direttiva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e il commercio, che vi provvede di concerto con quello per il tesoro.

Art. 26.

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli.

Per la competenza sono indicate:

a) le previsioni originarie, le variazioni apportate durante l'esercizio e le previsioni definitive;

b) le somme accertate ed impegnate;

c) le somme riscosse e pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere e da pagare;

e) le differenze in più od in meno tra accertamenti ed impegni e le correlative previsioni definitive.

Sono altresì indicati i risultati della gestione dei residui e precisamente:

a) i resti attivi e passivi all'inizio dell'esercizio;

b) le somme riscosse e pagate in conto di detti resti;

c) le variazioni in più o in meno per riaccertamento;

d) le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

Sono infine dimostrati

a) gli incassi ed i pagamenti fatti complessivamente nell'anno in conto competenza ed in conto residui;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'esercizio.

Art. 27.

Il rendiconto patrimoniale comprende:

a) lo stato patrimoniale per la dimostrazione della consistenza del patrimonio del CNEN, con esclusione del fondo di cassa e dei residui attivi e passivi, al principio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo sia per effetto della gestione finanziaria sia per effetto di operazioni di carattere non finanziario e quindi estranee al bilancio, e della consistenza patrimoniale alla fine dell'esercizio;

b) la situazione amministrativa per la dimostrazione del fondo di cassa e della consistenza dei residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio, delle variazioni intervenute nel corso del medesimo e della consistenza di tali elementi alla fine dell'esercizio;

c) il conto economico per la dimostrazione del risultato di gestione comprendente:

1) la differenza in più od in meno tra il totale delle entrate accertate e quello delle spese impegnate di parte effettiva;

2) le spese effettive che si sono tradotte in incremento di patrimonio;

3) le entrate effettive che si sono tradotte in decremento di patrimonio;

4) le variazioni apportate nei residui per riaccertamento;

5) le variazioni patrimoniali derivanti da operazioni estranee al bilancio.

Art. 28.

Annualmente si provvede al riaccertamento dei residui attivi e passivi previa verifica delle singole partite.

Le eventuali variazioni sono proposte dal segretario generale, prima della formazione del rendiconto, e deliberate dalla Commissione direttiva.

TITOLO IV

Beni e contratti

Capo I

Beni

Art. 29.

I beni del CNEN si distinguono in beni mobili e beni immobili.

I beni mobili possono riguardare oggetti inventariabili e beni di consumo.

I beni immobili e i beni mobili invetariabili sono descritti in separati registri secondo le norme contenute nei successivi articoli.

Art. 30.

L'inventario dei beni immobili è tenuto dall'Ufficio patrimoniale ed economato e contiene le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;

b) i titoli di provenienza;

c) i dati catastali e diversi;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
e) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
f) l'uso cui sono destinati e l'ufficio o laboratorio cui sono affidati.

Art. 31.

Tutti i beni mobili inventariabili devono essere dati in consegna ad agenti responsabili per mezzo di inventari.

Gli agenti responsabili sono: l'economo o i dirigenti dei Centri, Laboratori, Istituti o Servizi.

Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno rimane presso l'Ufficio patrimoniale ed economato e l'altro è trasmesso al consegnatario.

Art. 32.

I beni mobili inventariabili vengono iscritti nell'inventario, a cura dell'Ufficio patrimoniale ed economato, sulla base di buoni di carico che dovranno essere trasmessi in duplice copia al consegnatario che ha l'obbligo di restituirne una firmata per presa in carico del materiale.

Per la radiazione dei beni mobili inventariati occorre una deliberazione del presidente, su proposta del segretario generale, formulata sulla base delle richieste dei singoli consegnatari, corredate dei verbali di scarico per messa fuori uso, perdita, cessione od altro motivo.

Delle decisioni adottate viene data notizia ai singoli consegnatari a cura dell'Ufficio patrimoniale ed economato che provvederà anche alle conseguenti operazioni di scarico.

Nelle decisioni deve farsi constare l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento a carico del consegnatario o di altra persona responsabile.

Art. 33.

L'inventario dei beni mobili deve contenere:
a) la designazione del luogo in cui si trovano gli oggetti;
b) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la diversa natura e specie;
c) la quantità od il numero degli oggetti;
d) la classificazione, ove sia possibile, in nuovi, usati e fuori uso;
e) il valore.

I beni mobili si iscrivono in inventario al loro prezzo di acquisto ovvero al presumibile valore di stima o di mercato quando siano pervenuti per altra causa.

Art. 34.

Gli inventari sono chiusi alla fine di ogni esercizio per la determinazione delle singole consistenze ai fini della compilazione del rendiconto patrimoniale.

Almeno ogni tre anni si dovrà provvedere alla ricognizione dei beni inventariati ed all'aggiornamento dei valori ad essi attribuiti.

Art. 35.

L'inventario del materiale bibliografico che sia stato acquisito alla biblioteca centrale del CNEN ovvero si trovi in consegna alle Divisioni, Centri, Laboratori ed Istituti, è costituito dal registro cronologico di entrata compilato sotto la responsabilità del funzionario preposto alla biblioteca.

Art. 36.

Per il materiale di consumo di importo unitario eccedente L. 10.000, i singoli Uffici, Centri, Laboratori, Istituti e Servizi provvedono alla tenuta di una contabilità materiali con schedario analitico a quantità e valore.

In ogni scheda vengono annotati:
in entrata: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali ricevuti;
in uscita: quantità, prezzo unitario ed importo dei materiali utilizzati con l'indicazione sulla scheda o sul documento di scarico dell'impiego fattone.

A fine esercizio, il riepilogo delle rimanenze per quantità e valore viene comunicato al Servizio ragioneria.

Per il materiale di consumo per importo unitario inferiore a L. 10.000 sarà provveduto alla tenuta di apposite scritture elementari.

Art. 37.

Per il materiale di cancelleria, gli stampati ed il materiale di consumo in genere per uso ufficio, l'Ufficio patrimoniale ed economato tiene uno schedario di carico e scarico.

Capo II
Contratti

Art. 38.

Alle alienazioni, alle permute, agli acquisti, ai lavori, alle locazioni ed ai servizi in genere occorrenti al CNEN, si provvede con contratti e ordinativi.

Ogni atto, contratto e ordinativo che impegni il CNEN deve essere deliberato ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 39.

Gli uffici competenti preparano lo schema dei vari atti e contratti e lo trasmettono all'Ufficio contratti, che ne accerta la buona forma e l'esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia contrattuale.

L'Ufficio contratti cura anche la regolare tenuta del libro repertorio generale, sul quale registra cronologicamente tutti gli atti e i contratti di cui all'articolo presente. L'Ufficio forma un fascicolo di ciascun atto o contratto riportato a repertorio e provvede a conservarli in apposito archivio.

Per gli ordinativi di fornitura, gli uffici autorizzati a predisporli dovranno tenere un repertorio per il quale saranno adottate le medesime forme previste per il repertorio generale dei contratti.

Art. 40.

Le alienazioni, gli acquisti, le permute, le forniture, i lavori ed i servizi in genere riguardanti il CNEN sono preceduti da regolari gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.

E' ammessa la forma dell'appalto concorso per gli appalti di opere o di lavori o di forniture speciali per la cui esecuzione il CNEN ritenga di giovarsi delle iniziative e dei progetti di ditte di provata competenza tecnica, artistica o scientifica.

E' altresì ammessa la trattativa privata:
a) per acquisti di cose la cui produzione è coperta da privativa industriale;
b) per acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che possono essere forniti da una sola ditta;
c) quando la gara sia andata deserta;
d) quando l'urgenza di provvedere od altre speciali ed eccezionali circostanze siano tali da non consentire l'indugio delle gare;
e) per forniture di importo inferiore a L. 10.000.000 ove non si ritenga di potervi provvedere con licitazione privata;
f) quando si debbano prendere in locazione immobili destinati ad uffici del CNEN;
g) per gli acquisti o le forniture da effettuarsi all'estero.

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata deve essere indicata nella delibera di approvazione del contratto, dell'atto o dell'ordinativo di fornitura.

Art. 41.

L'asta pubblica è preceduta da apposito avviso affisso nell'albo dell'Ente e pubblicato in uno o più giornali quotidiani di divulgazione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara.

L'avviso contiene le norme che regolano l'asta e tutte le condizioni e prescrizioni da osservare per essere ammessi a concorrere.

Art. 42.

L'asta può essere tenuta:
a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta del CNEN;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Per le modalità di effettuazione e per l'aggiudicazione delle gare suddette valgono le norme contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili.

Art. 43.

Si procede alla licitazione privata:
a) a mezzo di lettera con la quale si invitano le ditte ritenute idonee dalla Commissione direttiva a presentare le loro offerte per iscritto in luogo, giorno ed ora destinati;

b) mediante l'invio alle ditte di uno schema di contratto in cui è descritto l'oggetto e sono riportate le condizioni generali e particolari di appalto o di vendita, con l'invito a restituirlo, munito della propria firma e con l'offerta del prezzo in base al quale le ditte medesime sarebbero disposte ad eseguire il contratto o con la indicazione del miglioramento del prezzo base, se questo sia stato stabilito dal CNEN.

L'Ufficio preposto all'aggiudicazione procede nel giorno stabilito all'apertura delle offerte in pubblica seduta alla presenza di un membro del Collegio dei revisori.

L'aggiudicazione deve risultare da apposito verbale redatto dal funzionario incaricato e sottoscritto dal funzionario stesso e dal membro del Collegio dei revisori. Nel verbale devono essere indicate le ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.

Per ogni altra modalità riguardante l'effettuazione e l'aggiudicazione delle licitazioni, valgono le norme contenute nel regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabili.

Art. 44.

Quando si procede con la forma dell'appalto concorso, si invitano le persone o le ditte ritenute idonee dalla Commissione direttiva a presentare il progetto dei lavori o delle forniture coi relativi prezzi, nei termini, nei modi e nelle forme che sono stabiliti nell'invito.

Si procede poi, a giudizio insindacabile degli Organi competenti del CNEN, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto con l'offerente prescelto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 45.

La trattativa privata si svolge invitando la ditta prescelta, ritenuta idonea ad eseguire le forniture, i lavori, le prestazioni, a presentare la sua offerta sulla base della quale ha luogo la trattativa e quindi la stipula del contratto.

Art. 46.

L'atto di aggiudicazione mentre, immediatamente impegnativo per l'altro contraente, lo è per il CNEN solo dopo l'avvenuta deliberazione e la firma del contratto da parte degli organi competenti.

I contratti per i quali è richiesta l'approvazione di cui all'art. 14, diventano impegnativi per il CNEN solo dopo che tale approvazione sia intervenuta.

Art. 47.

Per i contratti concernenti lavori di importo superiore a L. 10.000.000, si applicano le norme contenute nel « Capitolato generale di appalto per le opere da eseguirsi per conto del CNEN ».

Per le « forniture e posa in opera » di importo superiore a L. 10.000.000 si applicano le norme contenute nelle « Condizioni generali per la fornitura e posa in opera di materiali per conto del CNEN ».

I lavori e le forniture sono soggetti a collaudi in corso di opera e finali nei modi stabiliti per le opere e le forniture dello Stato.

Art. 48.

A garanzia della esecuzione dei contratti è richiesta ai fornitori ed imprenditori la prestazione di cauzione in danaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. In luogo di detta cauzione può accettarsi anche fideiussione bancaria.

Per i contratti di importo inferiore a L. 20.000.000 il CNEN può concedere l'esonero dalla cauzione o dalla fideiussione.

Art. 49.

Quando i contratti o le convenzioni concernano lavori o forniture riguardanti un unico oggetto e siano da stipulare con la stessa ditta o persona, non si può procedere ad alcuna divisione artificiosa in più e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto con le modalità previste dalle norme del presente regolamento.

Art. 50.

Quando, a seguito dell'esecuzione di un contratto, siano da liquidare riserve ovvero siano da effettuare transazioni di importo superiore a L. 100.000.000, prima di assumersi le relative deliberazioni da parte dei competenti organi del CNEN, deve essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

TITOLO V

SCRITTURE CONTABILI

Art. 51.

Le scritture contabili del CNEN sono costituite:

a) di un libro giornale tenuto con il metodo della partita doppia per la contabilità finanziaria;

b) di un libro giornale tenuto con il metodo della partita doppia per la contabilità patrimoniale;

c) di schedari-partitari nei quali vengono riportate le stesse operazioni registrate a giornale, classificate, a seconda dell'oggetto, per copitoli ed articoli;

d) di un libro cassa per l'annotazione cronologica delle reversali e dei mandati;

e) di partitari di creditori e debitori;

f) di uno schedario impegni classificato per capitoli ed articoli da cui risulti, per ciascuna scheda, la dotazione di bilancio, le eventuali variazioni e gli impegni via via assunti per effetto della gestione;

g) gli altri libri e registri che si rendano eventualmente necessari per la migliore evidenza dei fatti amministrativi.

Art. 52.

Alla fine di ogni mese, a cura del Servizio ragioneria, viene redatta la situazione delle entrate, delle spese e degli impegni, distinti per capitoli ed articoli. Tale situazione è trasmessa al segretario generale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53.

Le somme per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, finchè non sarà provveduto all'applicazione dell'art. 17 della legge 11 agosto 1960, n. 933, sono poste a disposizione dell'Istituto da parte del CNEN, nei limiti delle cifre stanziate nel proprio bilancio in ciascun esercizio, mediante somministrazioni trimestrali anticipate con l'obbligo di presentare il rendiconto entro sessanta giorni dalla fine del trimestre precedente da parte dell'I.N.F.N.

(9513)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1963.

Organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, con corsi tenuti presso le Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del Personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle Scuole professionali ferroviarie;

Visto l'ordinamento degli studi della Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano, nel quale ordinamento sono comprese determinate materie riguardanti i trasporti ferroviari;

Vista la relazione della Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio affari generali n. AG. 4.2/32040 del 23 luglio 1963, riguardante la proposta organizzazione di una Scuola professionale ferroviaria per laureati e studenti in ingegneria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1963-64 è organizzata in Roma, presso la Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, una Scuola professionale ferroviaria i cui corsi verranno tenuti presso la Facoltà di ingegneria delle Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano, alla condizione che per la rispettiva sede risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di cinque candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; la istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza dalle stesse; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo inoltre nominerà una Commissione per la Scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1963-1964:

1) l'erogazione della somma complessiva di lire 8.800.000 (ottomilioniottocentomila) in ragione di lire 2.200.000 (duemilioniduecentomila) a favore di ciascuna delle Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature degli Istituti della rispettiva Facoltà, nonchè per i maggiori oneri derivanti dalla frequenza, da parte di allievi, a lezioni ed esercitazioni su materie universitarie concernenti i trasporti ferroviari, previste a completamento dei corsi della Scuola;

2) l'erogazione della somma complessiva massima di L. 16.000.000 (sedicimilioni) per la istituzione — connaturata alla stessa organizzazione della Scuola — di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 24.800.000 (ventiquattromilioniottocentomila), faranno carico al capitolo 57 « Spese diverse » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64 (Conto 78/G).

Art. 4.

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a stipulare la convenzione con le Università degli studi di Bologna, di Napoli, di Roma e del Politecnico di Milano, per regolare i reciproci rapporti insorgenti dalla organizzazione della Scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1963

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1963
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 209. — PANDOLFO

(9455)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1963.

Soppressione del Centro meccanografico della Direzione provinciale del tesoro di Udine e modifica circoscrizionale del Centro di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa afferenti le pensioni ed il pagamento del debito vitalizio dello Stato a mezzo di assegni di conto corrente postale di serie speciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, contenente modifiche alla ripartizione delle Direzioni provinciali del tesoro per le sedi dei Centri meccanografici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi personali ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della citata legge 12 agosto 1962, numero 1290, in forza del quale è data facoltà al Ministro per il tesoro di determinare, con propri decreti, la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i Centri meccanografici e stabilire la circoscrizione territoriale di ciascun Centro;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, con la quale viene istituita la Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia con la città di Trieste a capoluogo;

Considerata la necessità di procedere ad una diversa sistemazione dei servizi meccanografici di pertinenza delle Direzioni provinciali del tesoro nell'ambito della suddetta Regione, mediante l'unificazione dei servizi stessi in unico Centro meccanografico;

Ravvisata l'opportunità che il nuovo Centro funzioni presso il capoluogo della Regione e cioè in Trieste;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1963 la circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Trieste viene estesa alle Direzioni provinciali del tesoro di Gorizia e di Udine.

Art. 2.

Il Centro meccanografico presso la Direzione provinciale del tesoro di Udine cesserà di funzionare dalla stessa decorrenza prevista dal precedente art. 1.

Art. 3.

Il contingente del personale addetto al centro meccanografico di Trieste stabilito con decreto ministeriale 14 settembre 1959, n. 138542, è aumentato, in conseguenza del presente decreto, a diciassette unità suddivise come segue: capo centro n. 1, capi reparto n. 5, operatori n. 7, perforatori n. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1963
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 198

(9508)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1963.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori del commercio e delle disciolte Federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1946 con il quale il sig. Rizzo Guglielmo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio in rappresentanza della categoria dei lavoratori del commercio;

Visto il decreto 15 aprile 1948 con il quale il signor Rizzo Guglielmo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza anche sulla liquidazione delle disciolte Federazioni nazionali già aderenti alla soppressa Confederazione dei lavoratori del commercio;

Vista la lettera dell'Ufficio stralcio della liquidazione delle cessate Confederazioni dei lavoratori in data 9 ottobre 1963, con la quale viene comunicato che l'Unione italiana del lavoro, interpellata per la designazione di un proprio rappresentante, ha indicato il prof. Giovanni Gatti in sostituzione del sig. Guglielmo Rizzo, deceduto;

Decreta:

Il prof. Giovanni Gatti è nominato membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori del commercio e delle ex Federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa, in sostituzione del sig. Guglielmo Rizzo e in rappresentanza della categoria dei lavoratori del commercio.

Roma, addì 18 ottobre 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(9438)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisticci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 ottobre 1963, il comune di Pisticci (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.668.661, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9502)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 5 novembre 1963, il comune di Salerno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.360.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9503)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.857.560 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9361)

Autorizzazione al comune di Tortora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Tortora (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.616.455 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9362)

Autorizzazione al comune di Maenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Maenza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.879.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9363)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di San Donato di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.029.325 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9364)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Melpignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.485.345 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9365)

Autorizzazione al comune di Galatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Galatone (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.224.830 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9366)

Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Sant'Antimo (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.396.235 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9367)

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Brusciano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.682.565 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9368)

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.696.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9369)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.679.905 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9370)

Autorizzazione al comune di Mileto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Mileto (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.981.696 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' senzi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9371)

Autorizzazione al comune di Riolo Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Riolo Terme (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.180.020 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9372)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.038.930 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9373)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.636.205 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9374)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Casoli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.723.746 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9375)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1963, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.424.995 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9376)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1963, il comune di Gerace (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.544.355 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9377)

Autorizzazione al comune di Cosoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1963, il comune di Cosoleto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.730.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9378)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1963, il comune di Africo (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.585.940 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9379)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 ottobre 1963, il comune di Montefalcone Val Fortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.945.465 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9380)

Autorizzazione al comune di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Fontanelice (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.461.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

Autorizzazione al comune di Torre Santa Susanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1963, il comune di Torre Santa Susanna (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.419.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1963, il comune di Orta Nova (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.565.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4594 della *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 20 settembre 1963.

(9504)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 2 dicembre 1963, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alla 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84, e decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 30 novembre 1963, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 2 novembre 1963

Il direttore generale: GRECO

(9501)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Consorzio intercomunale del latte, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 ottobre 1963, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa Consorzio intercomunale del latte di Napoli, con sede in Napoli, costituita in data 17 aprile 1934, per atto del notaio dott. Sica ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi, dalla data del decreto stesso, il dott. Fernando Cionni.

(9281)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

La dott.ssa Ivia Serra, nata a Sassari il 24 agosto 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Roma il 20 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9285)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1963, registro n. 60, foglio n. 114, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Biasi Giuseppe avverso l'esito del concorso per un posto di applicato di segreteria supplente presso la Scuola media « G. Galilei » di Monopoli (Bari).

(9218)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1963, foglio n. 92, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto da Garlati Enrica e Rigamonti Domenico avverso la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Milano aveva accolto il ricorso proposto da Capone Francesca avverso il provvedimento con il quale il sindaco di Monza le aveva negato l'autorizzazione a trasferire il proprio esercizio di vendita nell'ambito di detto Comune.

(9291)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati, con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive Amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostra di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di Sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla Commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nelle date che saranno indicate con successivo avviso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1963

Il Ministro: LEONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1963
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 258.

(9402)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico aggiunto

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, con il quale è stato indetto, fra l'altro, un concorso, per esami e per titoli, ad un posto di fisico aggiunto in prova;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte e pratiche del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1963;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami e per titoli ad un posto di fisico aggiunto in prova, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962, avranno luogo in Roma, presso la Direzione del servizio tecnico chimico-fisico, via A. Scarpa, 14, nei giorni 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dicembre 1963, alle ore 8,30.

Roma, addì 24 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

(9505)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1963, n. 2591, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1963, registro n. 10, foglio n. 106, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile;
Visto il decreto ministeriale n. 17123 del 2 agosto 1963, con cui veniva fissato il diario delle prove scritte del concorso suddetto per i giorni 16, 17, 18 e 19 ottobre 1963;
Considerato che le prove scritte non hanno potuto aver luogo nei giorni fissati;
Che, pertanto, occorre fissare il nuovo diario delle prove scritte del concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 30 gennaio 1963 citato nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso la biblioteca del Ministero dei lavori pubblici alle ore 8,30 dei giorni 25, 26, 27 e 28 novembre 1963.

Roma, addì 5 novembre 1963

Il Ministro: SULLO

(9507)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2387, in data 22 luglio 1963, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Rovigo;
Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dottor Cantone Alfonso, presidente della Commissione, in aspettativa per motivi di salute;
Vista la designazione a tal fine formulata dalla Prefettura di Rovigo;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sartirana Armando, vice prefetto vicario presso la Prefettura di Rovigo, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Cantone Alfonso.

Rovigo, addì 27 ottobre 1963

Il medico provinciale: MARRA

(9410)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Viste le successive modifiche;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che il sindaco del comune di San Gregorio Magno, con lettera n. 2747 del 17 settembre 1963 ha comunicato che l'ostetrica Spiniello Lucia non ha assunto servizio;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che seguono nella graduatoria la ostetrica De Leo Giuseppina;
Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legislatvio 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) l'ostetrica Spiniello Lucia è dichiarata rinunziataria al posto di ostetrica condotta del comune di San Gregorio Magno per non avere assunto servizio nel termine assegnatole;
2) l'ostetrica De Leo Giuseppina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di San Gregorio Magno.
Il sindaco del comune di San Gregorio Magno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 30 ottobre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti n. 4052 e 4052/2 del 17 giugno 1963, coi quali venne approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1959 e vennero assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del concorso stesso;
Viste le successive modifiche;
Visti gli atti di ufficio dai quali si rileva che le ostetriche che precedono nella graduatoria l'ostetrica Peluso Emma hanno rinunziato alla sede del comune di Casalbuono;
Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 55 e 56 del decreto legislatvio 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Peluso Emma è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Casalbuono.
Il sindaco del comune di Casalbuono è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Salerno, addì 30 ottobre 1963

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(9446)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.